



TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-

n. 287/2021 R.G.

Il Giudice,

visto il ricorso depositato il 8/7/2021 da COLELLA FILOMENA;

letti gli artt. 353 e 415 c.p.c.;

FISSA

per la discussione l'udienza del 17.11.2021 h. 9,30, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, disponendo che la parte ricorrente notifichi il ricorso unitamente al presente decreto alla controparte nel termine di legge ed avvisando la parte convenuta che per non incorrere nelle decadenze di legge ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima di detta udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c..

disattende

la richiesta di autorizzazione alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art 151 c.p.c., rilevando che il poteri riconosciuti al Giudice da tale norma non consentono di autorizzare efficacemente modalità che esulino dallo "schema legale degli atti di notificazione", il quale implica necessariamente "la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario" (Cass. 4319/03, 23919/17), sicchè laddove (come nel caso in esame) si ritenga necessaria una notifica collettiva per il rilevante numero dei destinatari o per la



difficoltà di individuarli tutti occorre richiedere autorizzazione al Presidente del Tribunale a norma dell'art.150 c.p.c..

Lecco, 28 luglio 2021.

Il Giudice
Federica Trovò

